

M.Interno	Marcello Zottola	
M.Interno	Roberto Pacella	
M.Interno	Sara Zaccaria	
M.Interno	Cinzia Picucci	
Corte dei Conti	Alfredo Grasselli	Assente
Corte dei Conti	Ferone Rinieri	Assente
Istat	Gerolamo Giungato	
Istat	Grazia Scacco	
Istat	Susanna Riccioni	Assente
Istat	Luisa Sciandra	Assente
Regione a statuto ordinario	Antonello Turturiello	
Regione a statuto ordinario	Claudia Morich	
Regione a statuto ordinario	Onelio Pignatti	
Regione a statuto ordinario	Marco Marafini	Assente
Regione a statuto speciale	Marcella Marchioni	
Regione a statuto speciale	Elsa Ferrari	
UPI	Francesco Delfino	Assente
UPI	Gianluigi Masullo	Assente
ANCI	Alessandro Beltrami	Assente
ANCI	Riccardo Mussari	
ANCI	Giuseppe Ninni	Assente
ANCI	Roberto Colangelo	Assente
OIC	Marco Venuti	Assente
CNDC	Marco Castellani	
CNDC	Paolo Tarantino	
CNDC	Luciano Fazzi	

CNDC	Luigi Puddu	
ABI	Rita Camporeale	Assente
ABI	Carla Ottanelli	
Assosoftware	Roberto Bellini	Assente
Assosoftware	Laura Petroccia	

Dopo i saluti del Presidente della Commissione iniziano i lavori con l'introduzione del primo punto all'ordine del giorno:

1. Proposta aggiornamento principio applicato della programmazione - Nuovo DUP semplificato, con inserimento Esempio nell' Appendice tecnica

Il coordinatore del gruppo di lavoro "Comuni di piccole dimensioni", istituito dal Presidente della Commissione ARCONET e composto da rappresentanti della Commissione ARCONET e da rappresentanti delle istituzioni rappresentative dei comuni di piccole dimensioni, illustra la proposta di aggiornamento, del principio contabile applicato concernente la programmazione, riguardante l'ulteriore semplificazione del DUP semplificato e la struttura tipo di DUP semplificato.

La proposta di aggiornamento in esame, già anticipata ai componenti della Commissione in occasione della convocazione alla riunione, è stata approvata dal gruppo di lavoro sopra richiamato, insediatosi il giorno 20 luglio 2017, e sarà normata con l'emanazione di un decreto interministeriale per dare attuazione all'articolo 1, comma 887, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Viene precisato alla Commissione che la norma richiamata non prevede, per l'emanazione del decreto, l'approvazione preventiva della Commissione ARCONET ma, per lo spirito di condivisione che contraddistingue l'attività della Commissione, la proposta viene presentata e ampiamente illustrata per rappresentare anche la ratio della semplificazione come percepita e ampiamente condivisa dalle istituzioni rappresentanti i comuni di piccole dimensioni componenti del gruppo di lavoro.

L'aggiornamento proposto riguarda il punto 8.4 del principio contabile applicato concernente la programmazione, che disciplina il DUPS per gli enti locali con popolazione compresa tra 2.000 e 5.000 abitanti e l'inserimento del punto 8.5 riguardante la disciplina del DUPS per gli enti con popolazione fino a 2.000 abitanti.

Alla Commissione viene inoltre precisato che la struttura di DUP semplificato costituirà l'esempio n. 1 dell'appendice tecnica del principio contabile applicato concernente la programmazione e sarà facoltativa, in tutto o in parte, per gli enti di popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

Il Presidente della Commissione dopo aver ringraziato il gruppo di lavoro, per il lavoro svolto, ribadisce la volontà e la necessità che l'attività del gruppo di lavoro continui a perseguire le finalità per le quali è stato costituito: analizzare le difficoltà applicative del d.lgs. n. 118 del 2011

riscontrate dai comuni di piccole dimensioni al fine di individuare soluzioni nel rispetto delle esigenze di monitoraggio dei conti pubblici.

Il rappresentante dell'ANCI chiede di poter presentare una proposta di ulteriore semplificazione della disciplina del DUP, per gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, e pertanto di rinviare l'approvazione dello schema di decreto previsto dall'articolo 1, comma 887, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Il presidente della Commissione, dopo aver precisato che la proposta in esame è stata già approvata dal gruppo di lavoro istituito nell'ambito della Commissione ARCONET "Comuni di piccole dimensioni" nel quale risultano 4 componenti dell'ANCI, concede una sola settimana di tempo per far pervenire una proposta che dovrà essere esaminata dal gruppo di lavoro sopra richiamato per addivenire ad una condivisione.

La Commissione accoglie, nei termini indicati dal Presidente, la richiesta di rinvio della decisione finale della proposta di aggiornamento, del principio contabile applicato concernente la programmazione, riguardante l'ulteriore semplificazione del DUP semplificato e la struttura tipo di DUP semplificato, alla prossima riunione già calendarizzata per il giorno 11 aprile p.v..

2. Schema di decreto concernente l'aggiornamento degli allegati al d.lgs. 118 del 2011

La definizione dello schema di decreto è rinviata alla prossima riunione, in relazione al rinvio dell'aggiornamento del principio applicato concernente il DUP semplificato di cui al punto precedente. Al riguardo, si ritiene opportuno che l'aggiornamento del DUP semplificato sia effettuato attraverso uno specifico decreto, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 887, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e non in attuazione del comma 2, dell'articolo 3-bis, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011.

3. Proposte ANCI concernenti l'avvio della contabilità economico patrimoniale e il FCDE semplificato accantonato nel risultato di amministrazione:

La Commissione procede all'esame della proposta dell'ANCI di rinvio dell'adozione della contabilità economico patrimoniale anche considerando la formulazione poco chiara dell'art. 232, comma 2 e dell'art. 233-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Il rappresentante dell'ANCI presenta la proposta sottolineando, in particolare, la grande necessità degli enti locali di formazione sulla contabilità economico patrimoniale che contribuisce a motivare la richiesta di rinvio dell'adozione da parte dei comuni di piccole dimensioni.

La Commissione nel dare atto della formulazione poco chiara dell'art. 232, comma 2 e dell'art. 233-bis, del decreto legislativo n. 267 del 2000, rappresenta che entrambe le disposizioni sono sempre state da tutti interpretate come facoltà, per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 ab., di rinviare al 1° gennaio 2017 l'avvio della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato.

Tale interpretazione risulta inoltre da un quesito e dalla risposta condivisa dalla Commissione *Arconet* (cfr. *resoconto della riunione del 22 marzo 2017*):

La Commissione, fermo rimanendo la risposta condivisa, come da documentazione preliminare trasmessa con la convocazione, ritiene che allo stato non si possa consentire il rinvio dei termini di adozione della contabilità economico patrimoniale da parte dei comuni di piccole dimensioni.

La Commissione procede poi all'esame della seconda proposta dell'ANCI riguardante l'estensione della possibilità di poter utilizzare il metodo semplificato, per la determinazione dell'accantonamento al FCDE nel rendiconto, in linea con la gradualità concessa dal legislatore con la legge di bilancio 2018 per l'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione.

La Commissione nella discussione non intravede una relazione tra il FCDE nel rendiconto e il FCDE nel consuntivo e pertanto non ritiene che il disallineamento temporale dovuto alla maggiore gradualità concesse dal legislatore in occasione del bilancio di previsione sia motivo di criticità.

La Commissione inoltre sottolinea il rischio dovuto alla diminuzione del livello di prudenza necessario per l'adozione del metodo semplificato per la determinazione dell'accantonamento al FCDE in occasione del consuntivo già evidenziato dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.

A seguito della discussione il Presidente della Commissione invita l'ANCI a fornire ulteriori elementi a supporto della richiesta presentata, in particolare l'indicazione degli enti che hanno fatto ricorso al metodo semplificato di determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione e la Commissione decide di rinviare il punto all'ordine del giorno.

4. Proposta FAQ “Chiusura contabile di fine esercizio” delle anticipazioni del tesoriere

La Commissione approva la seguente formulazione della FAQ:

PROPOSTA DI FAQ n. 29

Domanda:

Come deve essere registrata la chiusura contabile dell'anticipazione di tesoreria nel caso in cui, alla data del 31 dicembre, un ente non abbia rimborsato il tesoriere?

Risposta:

Per rispondere al quesito posto si richiama, preliminarmente, il principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.26, di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 118 del 2011 “Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente sono contabilizzate nel titolo istituito appositamente per tale tipologia di entrate che, ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente **e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.** Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse”.

Tale principio risulta rafforzato dall'articolo 69, comma 9, del d.lgs. n. 118 del 2011 che, per le Regioni, afferma: “***Le anticipazioni devono essere estinte nell'esercizio finanziario in cui sono state contratte***”, il quale ribadisce che nel rispetto della disciplina armonizzata le anticipazioni di tesoreria devono essere regolarmente chiuse entro lo stesso esercizio nel quale sono state contratte. Ciò premesso, dalle scritture contabili degli enti che, derogando al dettato del d.lgs. n. 118 del 2011, alla data del 31 dicembre non hanno restituito l'anticipazione di tesoreria, risulta un residuo passivo, di importo pari all'impegno concernente il rimborso dell'anticipazione di tesoreria non pagato, che concorre alla determinazione del risultato di amministrazione.

La chiusura contabile dell'anticipazione di tesoreria al 31 dicembre dell'esercizio precedente è effettuata nell'esercizio successivo, alla prima data utile, attraverso:

- a) l'accertamento dell'entrata derivante dall'anticipazione di tesoreria in essere alla data del 1° gennaio, e il correlato impegno concernente il rimborso dell'anticipazione
- b) una regolazione contabile costituita da un mandato in c/residui a valere dell'impegno concernente il rimborso dell'anticipazione di tesoreria non pagato nell'esercizio precedente, e dalla correlata reversale in c/competenza a valere dell'accertamento di cui alla lettera a).

Al 1° gennaio il fondo cassa iniziale risulta pari a zero.

Si ricorda che, alla data del 1° gennaio, il livello massimo dell'anticipazione di tesoreria del nuovo anno è determinato nel rispetto dei limiti di legge, considerando l'anticipazione non restituita.

5. Proposta inserimento Esempio nell'Appendice tecnica del Principio applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 al d.gls. 118/2011.

La Commissione riprende l'esame dell'appendice tecnica del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato e vengono presentate le osservazioni e le proposte della RGS.

In particolare si ritiene necessario un approfondimento, in occasione della prossima riunione, dei criteri di valutazione delle partecipazioni in enti e società controllate e partecipate previsti dal principio applicato della contabilità economico patrimoniale.

La Commissione dopo aver accolto i contributi della RGS, rinvia la prosecuzione dei lavori alla prossima riunione, con l'esame delle osservazioni delle Regioni e dell'ANCI.

Prima di chiudere i lavori si ricorda che la prossima riunione è confermata per il giorno per il giorno 11 aprile e la successiva per il giorno 16 maggio c.a..

La riunione termina alle ore 13,40.